

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

CATANIA 4-6 Ottobre 2018

Mozione presentata dall'Avv. Giuseppe GALLO

per

L'ABROGAZIONE DELL'ART 16 n. 1 LEGGE N. 162/2014

(RIDUZIONE PERIODO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI)

premesso che

- In data 12/09/2014 è stato pubblicato in G.U. il D.L. nr. 132 con il quale venivano introdotte "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
- Il Decreto-Legge è stato convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).
- In particolare il Capo IV è dedicato ad "*Altre misure per la funzionalità del processo civile e cognizione*";
- Nell'ambito dello stesso è stato previsto l'art. 16 dedicato "*Modifiche alla L. 07/10/1969, riduzione ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato*";
- In tal senso con il comma n.1) dell'art.16 è stato ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini dal 31 Agosto al 1 Settembre;

considerato che

- L'iniziativa legislativa che ha condotto alla riduzione del termine di sospensione ha preso l'abbrivio dalla errata e suggestiva convinzione dei proponenti che gli Uffici Giudiziari Italiani osservassero un periodo di chiusura dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno;
- All'attuazione pratica la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini dal 31 Agosto al 1 Settembre non ha rivelato la sua incisività relativamente al fine perseguito con il provvedimento legislativo ed in particolare alla riduzione dell'arretrato non emergendo evidenze della stessa neppure dalle statistiche sulla efficienza emanate dal Ministero di Giustizia;
- Sin dalla sua entrata in vigore a decorrere dal 2015 innumerevoli si sono succeduti i rinvii di udienze fissate nel periodo 1-15 settembre in tutti i Distretti di Corte di Appello d'Italia che di fatto hanno azzerato ogni utilità della misura;
- La riduzione del periodo di sospensione feriale ha comportato un ulteriore aggravio di attività a carico degli Avvocati in considerazione degli incumbenti ed adempimenti da effettuarsi che riducono sensibilmente quel diritto al riposo ed alle ferie espressamente previsto pure da norma costituzionale (art. 36 C.) e riconosciuto anche nei lavori preparatori alla L. 742/1969 nata con lo scopo di garantire un periodo di effettivo riposo per gli esercenti la professione legale;
- La riduzione in oggetto non è comunque connessa alla regolamentazione delle ferie di quelle categorie di lavoratori cui l'art. 16 L. 162/2014 è dedicato;

- In precedenza, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 742/1969, il periodo di sospensione feriale dei termini iniziava a decorrere dal 1 agosto e durava fino al 15 settembre di ogni anno:

Tanto premesso

L'Avvocatura Italiana riunitasi in occasione del XXXIV Congresso Nazionale Forense

Propone

l'abrogazione dell'art. 16 n. 1 della Legge 10 novembre 2014 nr. 162;

Conferisce mandato

Al CNF e all'Organismo Congressuale Forense di porre in essere ogni relativa e necessaria attività, innanzi a tutte le sedi competenti ed opportune ed in particolare innanzi ai Ministeri competenti per l'attuazione del deliberato.